



PROCEDURA INERENTE LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PREMESSA

La presente procedura (di seguito la “**Procedura OPC**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (di seguito “**Pierrel**” o la “**Società**”) nella riunione del 10 novembre 2010, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti presenti alla suddetta riunione consiliare, ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile., del Regolamento CONSOB (come di seguito definito), e successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel nelle sedute del 13 giugno 2012 e del 3 febbraio 2014.

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società ed è consultabile al seguente link: <http://www.pierrelgroup.com/modules/core/page.asp?p=PARTI CORRELATE> .

1. OBIETTIVI

La Procedura OPC individua i principi ai quali Pierrel si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate eseguite da Pierrel, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Ai fini della presente Procedura OPC, per operazioni con parti correlate (di seguito “**OPC**”) si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come definite al paragrafo 5.8 che segue), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse, a titolo esemplificativo:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo articolo 13 della presente Procedura OPC.

Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.



L'organo amministrativo della Società (di seguito "**CdA**"), tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia della Procedura OPC riscontrata nella prassi applicativa, nonché delle segnalazioni e delle osservazioni eventualmente ricevute dagli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura OPC e la necessità e/o l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Gli obblighi di trasparenza informativa di cui alla Procedura OPC si aggiungono e non sostituiscono gli obblighi di *disclosure* previsti dal TUF (come di seguito definito).

2. RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto previsto all'articolo 15 della presente Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è il CdA.

3. EFFICACIA

La Procedura OPC è stata approvata il 10 novembre 2010 dal CdA, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti presenti alla suddetta riunione consiliare, e successivamente aggiornata, previo parere favorevole del Comitato (come di seguito definito), nel corso delle riunioni del 13 giugno 2012 e 3 febbraio 2014 e si intende efficace a partire dal 1° gennaio 2011 fatte salve le disposizioni in materia di trasparenza che saranno efficaci dal 1° dicembre 2010.

4. FONTI

- Regolamento recante le disposizioni in materia di parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, (di seguito "**Regolamento CONSOB**");
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 del TUF (di seguito "**TUF**");
- Codice Civile (di seguito "**c.c.**")

5. DEFINIZIONI



Ai fini della presente Procedura OPC i termini e le espressioni i termini e le espressioni elencati nei successivi paragrafi del presente articolo 5 hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

Tutte le parole e/o espressioni non specificatamente definite nella presente Procedura OPC e rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate o delle OPC o delle definizioni funzionali all'applicazione della Procedura OPC hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento CONSOB.

5.1 Amministratori indipendenti

Si considerano amministratori indipendenti gli amministratori della Società qualificati come indipendenti dal CdA in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF.

5.2 Amministratori non correlati

Sono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate.

5.3 Indici di rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, ai sensi della presente Procedura OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza (di seguito, "**Indici di Rilevanza**"):

- (i) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Pierrel rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;



- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (ii) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo di Pierrel. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;

- (iii) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Pierrel. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato da Pierrel. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

5.4 Operazioni di importo esiguo (di seguito "OPC Esiguo")



Sono considerate OPC Esigue le OPC il cui valore assoluto, come determinato dal CdA, sia uguale o inferiore ad Euro 50.000. Ai fini della qualificazione di una OPC come una OPC Esigua, in aggiunta al valore assoluto di cui sopra, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: (i) l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori e (ii) il fatto che tale OPC possa essere di "dimensione trascurabile" anche ove confrontata con i valori medi delle OPC eseguite dalla Società nei precedenti 3 esercizi.

5.5 Operazioni di maggiore rilevanza - (di seguito "OPC di Maggiore Rilevanza")

Si intendono OPC di Maggiore Rilevanza le seguenti OPC:

- a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica OPC, superi la soglia del 5%;
- b) le OPC eseguite con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche a Pierrel, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%;
- c) le OPC che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore alla soglia del 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al CdA, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale.

5.6 Operazioni di minore rilevanza - (di seguito "OPC di Minore Rilevanza")

Per OPC di Minore Rilevanza si intendono tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC Esigue.

5.7 Operazioni ordinarie (di seguito "OPC Ordinarie")

Si intendono per OPC Ordinarie le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato della società.

Per "attività operative" si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come



“di investimento” o “finanziarie”. L’“attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (a titolo esemplificativo, non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa in quanto connessi all’attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se una OPC rientri nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa adotta i seguenti criteri generali:

- i) *oggetto dell’OPC*. L’estraneità dell’oggetto dell’OPC all’attività tipicamente svolta dalla Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato della società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ii) *ricorrenza del tipo di OPC nell’ambito dell’attività della Società*. La ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato della società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- iii) *dimensione dell’OPC*. Un’OPC che rientra nell’attività operativa della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato della società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- iv) *termini e condizioni contrattuali*. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato della società le OPC per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- v) *natura della controparte*. Nell’ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (quali, a titolo esemplificativo, la cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad impiegare tale bene)..



5.8 Parte correlata

Un soggetto è parte correlata alla Società (di seguito “**Parte Correlata**”) se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è un amministratore, un sindaco effettivo o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

6. COMITATO CHIAMATO A VALUTARE LE OPC DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA

Il Comitato per le operazioni con Parti Correlate (di seguito “**Comitato**”) è composto da 3 amministratori indipendenti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 6, nominati con deliberazione del CdA. Ove soddisfatti i requisiti necessari summenzionati, i compiti del Comitato evidenziati ai sensi della presente Procedura OPC potranno essere svolti da parte del “Comitato per il Controllo Interno” della Società, qualora istituito.

Il Comitato ha, in particolare, il compito di:



- esprimere un parere preventivo e vincolante su ogni eventuale modifica da apportare alla Procedura OPC; nonché esprimere un parere preventivo e vincolante sulle proposte da sottoporre all'assemblea in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal CdA nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
- per le OPC di Maggiore Rilevanza e le OPC di Minore Rilevanza, esprimere un parere motivato e vincolante sull'interesse della Società al compimento della OPC, nonché sulla convenienze e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; parere vincolante per le OPC di Maggiore Rilevanza e non vincolante per le OPC di Minore Rilevanza.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta **con limiti di spesa** per le OPC di Minore Rilevanza di massimo Euro 50.000 per singola OPC, **senza limiti di spesa** per le OPC di Maggiore Rilevanza.

Qualora gli amministratori facenti parte del Comitato, o anche solo alcuni di essi, non possano essere considerati "Amministratori non Correlati" in occasione di singole OPC di Maggiore o di Minore Rilevanza, si applicheranno i seguenti presidi presidio organizzativo equivalente a norma dell'articolo 8 del Regolamento CONSOB:

- (i) nel caso in cui nel Comitato dovessero residuare almeno 2 amministratori indipendenti, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato da tali amministratori, sempreché costoro siano unanimi nell'adozione della delibera adottata;
- (ii) nel caso in cui nel Comitato dovesse residuare un numero di amministratori indipendenti inferiori a 2, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato dal collegio sindacale della Società, sempreché i sindaci non siano, nell'ambito della specifica OPC oggetto di parere, una controparte della Società o una parte correlata di tale controparte;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non potessero essere applicati, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato da un esperto indipendente nominato dal CdA che non abbia conflitti di interesse.

Nel caso in cui non facciano parte del CdA – per qualsiasi ragione – un numero sufficiente di amministratori indipendenti (aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 6), il CdA individuerà - tra i propri membri -



uno o più amministratori aventi i requisiti previsti dal Regolamento CONSOB a cui far svolgere i compiti attribuiti al Comitato ai sensi della Procedura OPC.

7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VALUTAZIONE DELLE OPC

7.1 La rilevazione della qualifica di Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "non essere" o "essere" una Parte Correlata della Società. In tale ultimo caso, la Parte Correlata dovrà comunicare alla funzione "*Internal Auditing*" i dati e le informazioni relativi ai propri stretti familiari, alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitino il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole (come definita ai sensi del Regolamento CONSOB) ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

7.2 Gli Amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Pierrel e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- controllano – anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, alla funzione "*Internal Auditing*" ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e l'aggiornamento delle informazioni comunicate ai sensi del precedente paragrafo 7.1.

7.3 Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmesse/i sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla funzione "*Internal Auditing*" dai predetti soggetti entro 7 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

7.4 Sarà cura della funzione "*Internal Auditing*" costituire e mantenere aggiornato, con cadenza almeno trimestrale, un *data base* di tutte le Parti Correlate alla Società, nel quale sono indicate le seguenti informazioni:



- nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata;
- natura del rapporto di correlazione;
- periodo di correlazione;
- nome e cognome degli stretti familiari;
- ragione sociale e denominazione delle entità nelle quali la Parte Correlata o i suoi stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole (come definita ai sensi del Regolamento CONSOB) ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

7.5 Le società controllate e collegate hanno la responsabilità di dare tempestiva informativa alla Società con riferimento alle OPC da esse concluse. La lista aggiornata delle Parti Correlate alla Società è resa disponibile in apposita sezione dell'intranet aziendale di cui hanno visione anche le società controllate e collegate a Pierrel.

7.6 Nei casi in cui la Società, per mezzo della funzione "*Internal Auditing*" e della funzione "*Investor Relation*", debba pubblicare, ai sensi della normativa applicabile in materia di OPC, un documento informativo riassuntivo dei termini e delle condizioni di una o più OPC, il CdA trasmetterà tempestivamente alla funzione "*Internal Auditing*" ed alla funzione "*Investor Relation*" tutte le informazioni e/o i documenti necessari affinché vengano rispettati gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.

8. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER INDICI DI RILEVANZA

8.1 Prima del compimento di ogni OPC, ovvero prima dell'assunzione di ogni impegno, il CdA ha la responsabilità di valutare la sua natura ed identificarne gli Indici di Rilevanza (inclusi i casi di esclusione).

Tale attività viene svolta con il supporto della Funzione "*Internal Auditing*" che dispone istruzioni operative interne volte ad assicurare sia la rilevazione preventiva di tutte le OPC, sia un efficiente flusso di informazioni inerente le suddette OPC al Comitato su iniziativa dell'organo amministrativo.

La funzione "*Internal Auditing*" svolge un doppio ruolo:

- un ruolo di coordinamento tra il Comitato, chiamato ad esprimere un motivato parere sull'OPC, e il CdA;



- un ruolo di supporto al CdA per la corretta rilevazione, identificazione e gestione procedurale delle OPC.

8.2 Il CdA procede alla valutazione dell'OPC mediante l'adozione di una delle procedure di seguito indicate e distinte a seconda della rilevanza dell'OPC:

- nel caso in cui si riscontrassero OPC di Minore Rilevanza, verrà valutata la loro cumulabilità. In particolare, qualora la Società, nel corso dell'esercizio, abbia concluso con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a questa ultima sia alla Società stessa, più OPC di Minore Rilevanza, verrà determinato se tali OPC siano omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. Nel caso in cui – per qualsiasi ragione – le OPC si considerassero cumulabili ai sensi dell'articolo 12 che segue, la rilevanza di esse dovrà essere determinata sommando il valore di ciascuna OPC, ottenuto applicando ciascun Indice di Rilevanza, e, ove in applicazione anche di uno solo degli Indici di Rilevanza le OPC cumulativamente considerate eccedano la soglia di rilevanza di cui all'articolo 5.5 che precede, le stesse dovranno essere oggetto di un (unico) documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob.
- Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento CONSOB (*"Casi e facoltà di esclusione"* e *"Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate"*).

9. MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPC

9.1 Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza

9.1.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al CdA che delibera all'esito di un esame approfondito delle OPC e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalle informazioni e dalla documentazione necessaria al fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.

In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 9.1.1, sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e, comunque, almeno 7 giorni prima della riunione utile. Sono in ogni caso fatti salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.



9.1.2 Il CdA delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato. Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All'esito di tale consultazione, i componenti del Comitato saranno chiamati a votare in linea con le disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione e aggiornare ogni qual volta si rendesse necessario. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti non correlati di propria scelta, a spese della Società.

9.1.3 Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

9.1.4 Il CdA può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c. dall'assemblea che delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, con le seguenti modalità (c.d. meccanismo di *whitewash*):

(i) la delibera assembleare è approvata, a condizione che:

1. siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
2. non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea;

(ii) la condizione indicata al n. 2 del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Società.

9.1.5 Qualora l'OPC di Maggiore Rilevanza coinvolga gli interessi di uno degli amministratori di Pierrel, l'amministratore che si trovi nella condizione di Parte Correlata rispetto all'OPC deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il CdA dell'esistenza dell'interesse rilevante ai sensi dell'articolo 2391 c.c., astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell'ipotesi in cui il CdA ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla fase istruttoria e alla fase deliberativa dell'amministratore in questione, lo stesso CdA può consentire, sentito il collegio



sindacale, la partecipazione dell'amministratore interessato sia alla fase istruttoria sia alla fase deliberativa dell'operazione.

9.1.6 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche mediante società controllate da Pierrel, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento CONSOB stesso. La Società predispone il medesimo documento informativo nel caso indicato al paragrafo 9.1 che precede. Si precisa che in questa ultima ipotesi la Società predisporrà un unico documento informativo per tutte le OPC oggetto di cumulo.

9.2 Procedura per le OPC di Minore Rilevanza

9.2.1 La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel seguito, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

9.2.2. L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati (di seguito "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di Pierrel. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al CdA. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del CdA le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

In caso di OPC di Minore Rilevanza, le informazioni e la documentazione a supporto, sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno 3 giorni prima della riunione utile. Sono in ogni caso fatti salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

9.2.3 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti non correlati di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa previsto dal precedente articolo 6 per ciascuna OPC di Minore Rilevanza. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime. Il parere non vincolante del Comitato sarà assunto – *mutatis mutandis* – in conformità con le modalità indicate nel precedente paragrafo 9.1.2.



9.2.4 I Delegati o il CdA (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al CdA (nel caso dei Delegati), al collegio sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

9.2.5 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, Pierrel (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) deve mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11971/1999 (di seguito "**Regolamento Emittenti**") un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Pierrel.

9.3 Operazioni di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 9.1 per le OPC di Maggiore Rilevanza e al paragrafo 9.2 per le OPC di Minore Rilevanza.

9.4 Procedure applicabili nel caso in cui Pierrel venga considerata una società di minori dimensioni

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato da Pierrel dovesse risultare che né l'attivo patrimoniale, né i ricavi della Società superino l'importo di Euro 500.000.000,00, negli esercizi successivi, Pierrel applicherà, anche per le OPC di Maggiore Rilevanza, la procedura indicata per le OPC di Minore Rilevanza prevista al paragrafo 9.2 che precede, salvo l'obbligo di redigere un documento informativo per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

Ove, per due esercizi consecutivi anche uno solo dei due parametri indicati al paragrafo precedente non sia soddisfatto, Pierrel applicherà interamente le procedure di cui al paragrafo 9.1 alle OPC di Maggiore Rilevanza.

10. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE



La Società riceve tempestivamente dalle proprie controllate, sia direttamente che indirettamente, italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di predisporre, qualora necessario, il documento informativo da pubblicare nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento CONSOB.

Nel caso in cui Pierrel esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Pierrel, con parti correlate a Pierrel, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nei paragrafi 9.1 9.2 e 9.3 che precedono. In tale circostanza, il parere previsto dalla Procedura OPC contiene le valutazioni effettuate dal Comitato sull'interesse della Società e/o della società direttamente o indirettamente controllata interessata al compimento della OPC in questione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

11. MECCANISMO DELLA CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Sarà cura della funzione “*internal auditing*” della Società mantenere traccia di tutte le operazioni considerate OPC di Minore Rilevanza allo scopo di verificare, a posteriori, se tali operazioni aggregate ad altre possano determinare il superamento di uno o più Indici di Rilevanza.

Le OPC di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio – anche se concluse da società controllate italiane o estere – se “cumulativamente considerate” (sommate) superino la soglia stabilita per le OPC di Maggiore Rilevanza saranno oggetto di un documento informativo, contenente informazioni su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

Sono cumulabili le operazioni concluse nel corso dell'esercizio:

- ✓ con una stessa Parte Correlata;
- ✓ con soggetti correlati sia a tale parte correlata sia alla Società;
- ✓ ove tra loro omogenee o;
- ✓ realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

11.1 Informativa al Pubblico



Nei casi di superamento di uno o più degli Indici di Rilevanza determinato dal cumulo di più OPC, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'OPC che ha determinato il superamento dell'Indice di Rilevanza. Il documento informativo conterrà le operazioni, anche su base aggregata, considerate ai fini del cumulo.

Qualora l'OPC che ha determinato il superamento dell'Indice di Rilevanza sia stata conclusa da una società controllata da Pierrel, il documento informativo è messo a disposizione entro 15 giorno dal momento in cui Pierrel ha avuto notizia dell'approvazione della relativa OPC da parte della società controllata.

12. DELIBERE QUADRO

12.1 Ai fini della presente Procedura OPC è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di OPC omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal CdA. In tal caso le delibere-quadro:

- (i) non hanno una efficacia superiore a 1 anno;
- (ii) si riferiscono a OPC sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

12.2 Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.

12.3 Al CdA e al Collegio Sindacale della Società deve essere inviata, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.

12.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del CdA, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare in esecuzione di tale delibera-quadro nel relativo periodo di riferimento superi uno o più degli Indici di Rilevanza, a Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

12.5 Alle singole OPC concluse in esecuzione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 9.1, 9.2 e del precedente articolo 10. Le OPC concluse in esecuzione di una delibera-quadro



oggetto di un documento informativo pubblicato dalla Società ai sensi del presente articolo 12 non sono computate ai fini del cumulo previsto ai sensi del precedente articolo 11.

13. CASI DI ESENZIONE

In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento CONSOB prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, Pierrel si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste, in via opzionale, dal Regolamento CONSOB.

13.1 Sono escluse dalla disciplina contenuta nella presente Procedura OPC, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB:

- (i) le OPC Esigue;
- (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea della Società ai sensi del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (iii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - d. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (iv) le OPC Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo paragrafo 13.2;
- (v) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Pierrel, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano



interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 13.3) di altre Parti Correlate della Società;

- (vi) le OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 13.4 nonché dello Statuto della Società.

13.2 In relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1 del TUF, Pierrel adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (i) comunica alla CONSOB la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, entro 7 giorni dall'approvazione dell'OPC, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 13.1 (iv) che precede.

13.3 Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 13.1, punto (v) che precede (i.e., OPC con o tra società controllate), si considerano significativi:

- (i) gli interessi per i quali possa essere individuato, ai sensi del paragrafo 13.1 (i) che precede, un valore economico dell'OPC superiore alla soglia di esiguità individuata al paragrafo 5.4;
- (ii) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate del Gruppo Pierrel con le quali l'operazione è posta in essere;
- (iii) gli interessi del soggetto che controlla Pierrel, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, Pierrel, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Pierrel;
- (iv) gli interessi – qualunque sia il valore economico individuabile nell'OPC – come valutati di volta in volta dal CdA con riferimento ad ogni singola eventuale OPC.



13.4 L'esenzione di cui al paragrafo 13.1 (vi) che precede (i.e., le OPC urgenti) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- (i) l'OPC non deve essere di competenza dell'assemblea, né deve essere da questa autorizzata;
- (ii) per le OPC di Maggiore Rilevanza, rimangono fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB;
- (iii) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del CdA deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC. Nel caso in cui il presidente del CdA, nel contesto dell'OPC da compiere, non possa essere considerato quale Amministratore indipendente non correlato, i membri del Comitato devono essere informati delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'OPC;
- (iv) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (v) il CdA che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (iv) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (vi) il Collegio Sindacale della Società deve riferire all'assemblea di cui al precedente punto (iv) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (vii) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (v) e (vi) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (iv) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (viii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (iv) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.



13.5 Le esenzioni previste ai sensi del presente articolo 13 si applicano anche alle OPC eseguite dalla Società per il tramite delle proprie società direttamente o indirettamente controllate ai sensi del precedente articolo 10 della presente Procedura OPC.

14. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE ADOTTATE EX. ART 154 bis DEL TUF

La presente Procedura OPC garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del TUF.

15. RESPONSABILITA' DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare(a) sulla conformità della presente Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento CONSOB; e (b) sulla osservanza e corretta applicazione della presente Procedura OPC, e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 del TUF.